



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

REGOLAMENTO PER L'USO IN CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO (BUVETTES), DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO E PER L'USO TEMPORANEO DEI LOCALI SITUATI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER IL SERVIZIO DI RISTORO/DISTRIBUTORI E DEI LOCALI SITUATI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

ART. 3 COMPETENZA DEGLI UFFICI PROVINCIALI

ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE

ART. 5 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ART. 6 ATTI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO E DEGLI SPAZI

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO VERSO L'AMMINISTRAZIONE E LA SCUOLA.

ART. 8 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 10 CONSEGNA DEGLI SPAZI

ART. 11 DURATA, REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI

ART. 12 CONTROLLI SUCCESSIVI

ART. 13 SCADENZA DELLA CONCESSIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

ART. 14 VERIFICHE E LAVORI

ART. 15 NORMA FINALE – CONTRATTI IN ESSERE

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità di concessione dei locali e degli spazi per l'installazione, la gestione e l'uso di punti ristoro (buvettes) e/o di distributori automatici di bevande ed alimenti (da qui dei Servizi) all'interno degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Catanzaro (da qui l'Amministrazione) e per l'uso temporaneo dei locali situati all'interno degli Istituti Scolastici di competenza provinciale, ai sensi della L. 23/1996 e ss.mm.ii.

In particolare per distributori automatici, ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si considerano esclusivamente i seguenti :

- distributori automatici di bevande calde;
- distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
- distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
- distributori automatici refrigerato per bibite.

E' severamente vietata la vendita di alcolici e superalcolici.

ART. 2 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER IL SERVIZIO DI RISTORO/DISTRIBUTORI E DEI LOCALI SITUATI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

L'uso degli spazi è concesso dal Dirigente dell'Istituto Scolastico previa autorizzazione del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, previa richiesta motivata del Dirigente Scolastico a seguito del parere espresso dal Consiglio d'Istituto che, con apposita delibera, manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro o distributori automatici, indicando anche il numero degli utenti interessati al servizio (alunni, docenti, personale ATA).

L'uso temporaneo dei locali situati all'interno degli Istituti Scolastici di cui sopra è concesso a fronte di un corrispettivo stimato dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

ART. 3 COMPETENZA DEGLI UFFICI PROVINCIALI

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato, sentito il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica:

- individua gli spazi nei quali possono essere allocati i punti di ristoro o i distributori automatici, ne determina le dimensioni, indica i lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti e predispone le planimetrie dei locali;
- in collaborazione con il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica instaura e mantiene tutti i rapporti giuridico - patrimoniali con i concessionari dei servizi;
- cura la gestione amministrativa, contabile, e di ogni altra natura inerente alla concessione dei locali/degli spazi, ai sensi del presente Regolamento, nonché della normativa vigente in materia;
- effettua insieme al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica (o delegato) il sopralluogo dei locali/degli spazi di cui all'art. 2, per verificare l'esistenza di contatori per il conteggio dei consumi e valutare la fattibilità di una loro eventuale installazione, la presenza e lo stato di conservazione di impianti, arredi e strutture e per compiere i rilievi planimetrici;
- redige la valutazione del canone di concessione dei locali/degli spazi, in conformità al presente Regolamento;
- trasmette al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica: la stima del canone di cui al punto precedente, le planimetrie e le condizioni essenziali relative alla gestione delle utenze, alla manutenzione ordinaria, alla conservazione dei locali/degli spazi;

- fissa il massimale di base della polizza di assicurazione di cui all'art. 8, in base alla superficie concessa, agli impianti e all'attrezzatura forniti;

ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE

La concessione dei locali/degli spazi per i Servizi è a titolo oneroso a norma dell' art. 9 della legge n. 537 del 24/12/1993 e s.m.i..

Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione per il primo anno e con cadenza annuale per ogni anno nel mese di gennaio.

Per i **PUNTI RISTORO** l'ammontare del canone concessivo sarà determinato secondo i parametri della dimensione del locale, così come stabiliti, a seguito di perizia di stima dal competente Settore Tecnico Edilizia Scolastica.

Per i **DISTRIBUTORI** le tariffe minime sono determinate tenendo conto dei mq occupati dai distributori e dal numero degli alunni, così come da tabella allegata.

Alle frazioni di metro quadro è applicata la tariffa per intero.

Per **L'USO TEMPORANEO DEI LOCALI SITUATI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE (sia per distributori che per punti ristoro o anche altro uso)** il canone è stabilito a seguito di perizia di stima dal competente Settore Tecnico Edilizia Scolastica.

Il canone sarà incassato:

- al 70 % dalla Provincia di Catanzaro quale rimborso forfettario spese e canone;
- al 30 % dall'Istituto Scolastico quale rimborso spese per la gestione del rapporto concessorio.

Le somme incassate dalla Provincia verranno dedicate alla manutenzione scolastica e all'acquisto di suppellettili necessarie per migliorare il funzionamento scolastico.

Gli spazi saranno concessi in forma gratuita per coloro i quali provvederanno a distribuire alimenti salutari, quali frutta, verdura fresca e similari.

ART. 5 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il Dirigente Scolastico dovrà autorizzare e gestire la concessione d'uso degli spazi da adibire a punti ristoro e distributori, preferibilmente, procedendo alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, entro il 30 aprile di ogni anno e comunque in conformità ai principi generali di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

L'utilizzo temporaneo dei locali potrà essere concesso per conferenze, manifestazioni educative, culturali, ricreative, scientifiche, mostre ecc., compatibilmente con la destinazione primaria degli stessi ambienti:

- in maniera continuativa per più mesi e per la durata dell'Anno Scolastico in corso
- oltre la chiusura dell'Anno Scolastico
- per brevi periodi o temporaneamente
- nei giorni di chiusura delle scuole (vacanze previste dal calendario scolastico)
- nei giorni pre-festivi e festivi

Il Dirigente Scolastico, in ordine ai locali/spazi, deve indicare nella documentazione della suddetta procedura per la concessione del servizio i seguenti obblighi del concessionario:

- a) allestire e attrezzare, a proprie spese, gli spazi per il servizio bar, spaccio, ecc. con macchinari e arredi, strutture conformi alle disposizioni di legge;
- b) osservare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- c) applicare, nel caso di ricorso a personale dipendente, integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio;
- d) di osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,

e) assumersi tutti gli oneri inerenti alla richiesta e all'ottenimento da parte dell'ASP e degli organi competenti di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie per l'attività da svolgere, compresi gli eventuali lavori da svolgere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale;

ART. 6 ATTI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO E DEGLI SPAZI

Il Dirigente Scolastico trasmette al Settore Edilizia Scolastica:

- a) Il nominativo, il certificato anagrafico di iscrizione al Registro imprese presso la CCIAA, i recapiti del concessionario e copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.
- b) Copia della concessione o atto di stipula in conformità agli artt. 4 e 5.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO VERSO L'AMMINISTRAZIONE E LA SCUOLA

Il concessionario deve:

- a) corrispondere regolarmente il canone di concessione locali/spazi secondo l'art. 4;
- b) versare un deposito cauzionale pari all'importo di una rata trimestrale del canone di concessione annuo. Il suddetto deposito non è produttivo di interessi;
- c) stipulare la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), ai sensi dell'art. 8;
- d) in caso di mutamento della ragione sociale, sede legale, rappresentanza legale, deve comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg., i nuovi riferimenti e recapiti al Settore Edilizia Scolastica e alla Istituzione Scolastica;
- e) attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (che dovrà essere preventivamente acquisito);

Nel caso in cui la concessione si riferisca ai distributori automatici il concessionario è, inoltre, obbligato;

- a fornire il servizio di assistenza e manutenzione con relativo costo totalmente a proprio carico e sotto la piena propria responsabilità;
- ad apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie;
- a rimuovere i distributori automatici non funzionanti per garantire continuità di servizio.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione.

I distributori non devono in ogni caso essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintori portatili.

Il concessionario non può apportare innovazioni o modificazioni ai locali/spazi, senza specifica autorizzazione formale. Le migliorie e le addizioni eseguite restano acquisite all'Amministrazione senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, salvo sempre il diritto di pretendere il ripristino dei locali/spazi nello stato in cui li ha consegnati.

Nel caso in cui la concessione si riferisca ai punti ristoro si prevede, inoltre, che:

- Il servizio sarà svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità in merito.
- Sarà responsabilità del gestore la precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori.

■ Il gestore si impegna a presentare al Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico e/o al momento del verificarsi di eventuali variazioni, l'elenco nominativo e le modalità di impiego degli addetti al servizio bar.

■ Il personale dovrà indossare indumenti da lavoro come prescritto dalla vigente normativa in materia di igiene, prevedendo l'utilizzo di vestiario differenziato per la preparazione/distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

■ Il personale è tenuto al mantenimento, nei confronti degli utenti, di un comportamento corretto e rispettoso, pena la revoca della concessione.

■ Sono a carico del gestore la pulizia e la manutenzione d'uso dei locali/spazi, delle attrezzature e degli arredi. E' altresì compito del gestore la pulizia degli spazi esterni adiacenti al bar. A lato del distributore o nei punti ristoro deve essere installato, a cura e spese del concessionario, idoneo bidone o cestino raccoglitore per i rifiuti. Il concessionario deve comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali modifiche che devono essere apportate nel corso dell'anno scolastico rispetto a quanto concesso.

Non è consentita, sotto pena di revoca della concessione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub concessione totale o parziale del servizio.

ART. 8 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli alunni, degli addetti ai lavori e di chiunque altro fruisca dei locali bar o dei distributori automatici. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità. Il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) - nella quale l'Amministrazione e l'Istituto Scolastico devono essere espressamente considerati come terzi -, con massimale non inferiore a € 500.000,00 nel caso di esercizio di bar ed € 250.000,00 per i distributori automatici di alimenti e bevande ed indicato nella documentazione della procedura di selezione.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone di concessione decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli spazi di cui all'art.11.

Il pagamento della prima rata del canone e il versamento della cauzione devono essere effettuati entro e non oltre la data di consegna dei locali, in occasione della quale deve essere esibita apposita ricevuta di pagamento.

Il pagamento della quota canone Provincia deve avvenire a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: **IT83Y0306904404100000046014**.

ART. 10 CONSEGNA DEGLI SPAZI

In seguito alla stipula dell'atto di concessione degli spazi, il Dirigente Scolastico, di concerto con il Settore Edilizia e Programmazione Scolastica provvede alla consegna degli spazi al concessionario, formalizzata in apposito verbale, riservandosi di effettuare successivi controlli per verificare se l'installazione degli impianti, dei distributori e/o altri lavori di adattamento o migliorie eventualmente autorizzati, sia avvenuta secondo le prescrizioni contrattuali e tecniche.

In nessun caso la consegna dei locali/degli spazi può avvenire antecedentemente alla stipula dell'atto di concessione.

ART. 11 DURATA, REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI

1. La concessione, relativa ai punti ristoro e ai distributori automatici di bevande e alimenti, ha la durata di 3 (TRE) anni con decorrenza dalla consegna degli spazi e non è soggetta a tacito rinnovo, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza

contrattuale. La revoca da parte dell'Amministrazione o dell'Istituto scolastico della concessione dei locali/degli spazi o dei Servizi, nonché la rinuncia o il recesso del concessionario prima della scadenza ad uno dei suddetti atti, provocano automaticamente la decadenza della concessione.

2. La concessione sopra indicata si intende revocata di diritto nel caso in cui l'immobile nel quale sono allocati i punti di ristoro non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha commissionato il servizio/i in oggetto.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revoca della concessione in qualsiasi momento per l'utilizzo dei locali per finalità dell'Ente.

4. Il mancato pagamento del canone di concessione, entro il 30 gennaio degli anni successivi al primo, così come il mutamento di destinazione dell'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione dei locali/degli spazi e l'avvio, ove necessario, delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute e di sfratto.

5. Nel caso in cui, nel corso della durata della concessione dei Servizi, la scuola venga trasferita in altro immobile è consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza della concessione, previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto e adeguamento del canone di locazione dei locali/degli spazi, nonché l'eventuale rimborso forfettario delle spese di utenza dovute all'Amministrazione.

6. Qualora due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto allocato in un unico immobile, il Consiglio di Istituto deve indire una nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei Servizi, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti, intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.

7. La Provincia si riserva la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute, motivate esigenze organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

8. Il Concessionario può altresì rinunciare alla concessione per giustificato motivo. La revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, a partire dal quale deve avere esecuzione.

ART. 12 CONTROLLI SUCCESSIVI

L'Amministrazione si riserva ogni controllo circa il corretto uso dei locali/degli spazi concessi con facoltà di revoca, nei casi di uso difforme.

E' di competenza degli Istituti scolastici la verifica delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità di tutte le conseguenti certificazioni.

ART. 13 SCADENZA DELLA CONCESSIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Gli spazi/i locali devono essere riconsegnati al termine della concessione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso. Il concessionario si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione, in difetto di ciò l'Amministrazione provvede all'incameramento della cauzione e ad effettuare gli interventi necessari addebitando ogni spesa al concessionario.

Art. 14 VERIFICHE E LAVORI

Durante la concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del

concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli. Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.

In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese della Provincia.

Ove non sia possibile trasferire il punto ristoro o il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e, in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessorio calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

ART. 15 NORMA FINALE – CONTRATTI IN ESSERE

Dall'adozione del presente regolamento è fatto divieto agli Istituti scolastici di procedere a prorogare o a rinnovare tacitamente i contratti in essere.

È fatto obbligo, comunque, alle scuole, di trasmettere una copia al Settore Edilizia Scolastica di tutti i contratti in essere.

Tali contratti saranno singolarmente verificati e, ove verificata la congruità, le scuole saranno tenute a riversare nelle casse della provincia la quota di canone di competenza provinciale calcolata con la percentuale di cui all'art. 4.

In via transitoria, per i contratti in essere, la provincia potrà lasciare nelle casse della scuola tale quota (solo per i contratti in essere) con vincolo di utilizzo per "piccola manutenzione".

*Tabella

CANONI MINIMI PER DISTRIBUTORI (canoni soggetti a variazione ISTAT annuale)

FASCIA 1 (fino a 300)	€50,00 a mq/mese
FASCIA 2 (301 - 500)	€60,00 a mq/mese
FASCIA 3 (501 - 800)	€90,00 a mq/mese
FASCIA 4 (801 - 1000)	€110,00 a mq/mese
FASCIA 5 (maggiore di 1000)	€130,00 a mq/mese

Per i PUNTI RISTORO (BUVETTES) il canone sarà determinato a seguito di perizia estimativa redatta dal competente Settore Edilizia Scolastica.